



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 PROVINCIA DI NAPOLI

Tel. 081/533.94.01 Centralino – 081/533.94.11 Diretto – Fax 081/878.95.76

Email : protezionecivile@comune.massalubrense.na.it

Cod. Fiscale 00637560632

6° SERVIZIO MANUTENZIONE PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 13630

Ordinanza n. 144

II SINDACO

PREMESSO:

- che il territorio comunale è in parte ricoperto da aree boschive, secondo la definizione di cui all'art. 14 della Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione dagli incendi;
- che le caratteristiche orografiche e climatiche del territorio comunale sono tali da favorire l'innescio di incendi pericolosi per la pubblica incolumità, stante la presenza di fabbricati limitrofi alle zone boscate (aree di interfaccia);
- che i dati statistici del Settore Regionale Foreste, hanno evidenziato che gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno e che un'alta percentuale di eventi si è sviluppata a causa dello stato di abbandono in cui versano i terreni limitrofi a strade pubbliche o di uso pubblico;
- che la diffusa pratica della bruciatura degli sfalci e dei derivati delle potature provoca spesso lamentele e disagi nella cittadinanza per le difficoltà di respirazione connesse e che, soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, le condizioni metereologiche favoriscono spesso il ristagno dei fumi prodotti dalla bruciatura determinando disagio e difficoltà di respirazione nella popolazione dei centri abitati circostanti le aree di bruciatura;

CONSIDERATO:

che il fenomeno degli incendi boschivi, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO:

pertanto e per quanto di propria competenza, adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica e privata ed alla prevenzione del territorio comunale dall'insorgenza di focolai d'incendio;

VISTI:

- il R. D. 18 giugno 1931 n. 973 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile);
- gli artt. 6, 8 e 47 Regolamento sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale allegato alla L.R. 11/96;
- la legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
- la legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- la nota del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Di Napoli n. 6383 del 26/03/2013 e acquisita al protocollo comunale al n. 7273/2013;
- la nota protocollo n. 1134/2013 dell'ASL Na3 SUD – Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Prevenzione Collettiva Distretto 59, e acquisita agli atti al protocollo comunale n. 10682/2013;
- il messaggio telegrafo protocollo n. 2013/0032121/U/ Area V della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e acquisito agli atti al protocollo comunale n. 11511/2013;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.L. n. 91/2014, art. 14 comma 8 lettera "b";

ORDINA

1. a norma dell'art. 59 del R.D. 18 giugno 1931 n. 973, non è consentita l'accensione delle stoppaie prima del 30 settembre dell'anno in corso ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi;

2. a norma dell'art. 6 del Regolamento sulle prescrizioni di massima e polizia forestale allegato alla L.R. 7 maggio 1996 n. 11 è vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi od a distanza minore di mt 50 dai medesimi. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato, inoltre, fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano ed accendere fuochi a distanza minore di mt 100 dai boschi;
3. nelle aree boschive interessate dagli incendi sono vietati il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni, la caccia, la coltivazione, la raccolta dei prodotti del sottobosco e gli insediamenti edilizi di qualsiasi tipo;
4. le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, contenute nel Regolamento delle prescrizioni di massima per la coltura silvana, sono estese anche ai boschi non vincolati. Tutti i boschi dovranno essere puliti e liberati da ogni residuo vegetale e/o altro;
5. lungo tutto il confine con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché i boschi delle zone condotte a pascolo o a incolto produttivo, interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura e specie, dovrà essere costituita una zona di rispetto larga almeno mt 10 (dieci) con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpaglie secchi;
6. è fatto obbligo ai proprietari di fondi in evidente stato di abbandono, di provvedere alla pulizia degli stessi mediante il taglio di tutte le essenze vegetali di natura infestante, al fine di eliminare le condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo di insetti dannosi quali zanzara tigre, *Xylella Fastidiosa* (peste dell'ulivo), *Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu* (cinipide galligeno o Vespa cinese del castagno), processionaria del pino ed altri patogeni di natura fungina e non consentire la moltiplicazione di ratti, serpenti, nonché diminuire il rischio di incendio;
7. a chiunque, al manifestarsi di incendio ai danni di boschi e/o aree di qualsiasi natura, di comunicare il pericolo alle Forze dell'Ordine ai seguenti recapiti telefonici:
 - Corpo Forestale dello Stato 1515.
 - Numero Verde Regione Campania 800.44.99.11;
 - Protezione Civile Comunale 081 - 533.94.11;
 - Vigili del Fuoco 115;
 - Carabinieri 112;
 - Polizia 113;
 - Polizia Municipale 081-878.91.65.
8. È fatto altresì divieto di:
 - accendere fuochi;
 - accendere fuochi per l'autosmaltimento dei residui vegetali derivanti da potature e sfalci nel periodo dal **15 Luglio al 31 Agosto**;
 - bruciare rifiuti urbani, carta, cartone, plastica, stracci, pneumatici e materiale vegetale;
 - procedere all'accensione di fuochi in centro abitato, a distanza inferiore di mt 100 (cento) dalle abitazioni e lungo le strade pubbliche;
 - usare bracieri e barbecue su aree pubbliche se non espressamente autorizzato. E' consentita sulle aree private fatti salvi i diritti dei terzi ed a condizione che non si arrechi disturbo alle proprietà limitrofe.
9. L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato penale, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da Euro 51,65 ad Euro 309,87, obblazione in via breve pari ad Euro 103,30, ovvero, per i casi più gravi, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della legge n. 353/2000;
10. I trasgressori di tutte le norme e divieti suddetti saranno puniti a norma dell'art. 17 del citato T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e dell'art. 47 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale allegate alla L.R. 7 maggio 1996 n. 11, salvo gli accertamenti delle maggiori responsabilità nel caso che dall'incendio sarà derivato pericolo alla pubblica incolumità oppure pericolo a danno di persone, secondo le norme del C.P.P.;
11. nel caso di sparo di fuochi d'artificio è fatto obbligo agli Enti e/o Comitati Organizzatori di prendere tutte le precauzioni per evitare incendi, di costituire preventivamente a loro carico e spese una squadra di pronto intervento e di informare preventivamente il competente Comando Stazione Forestale ed il Servizio Comunale di Protezione Civile.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo di affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale e pubblicata sul sito internet dell'Ente;
- che copia della presente sia trasmessa a:
alla Prefettura di Napoli, al Comando Stazione Carabinieri di Massa Lubrense, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, al Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento, al Comando di Polizia Locale.
- La Polizia Locale è incaricata di effettuare i dovuti controlli al fine di verificare il pieno rispetto di ogni prescrizione stabilita dalla presente ordinanza.
- Gli Agenti tutti della Forza Pubblica dovranno curare la perfetta osservanza della presente ordinanza.

Massa Lubrense, li

2 LUG 2014

Il Sindaco
Dott. Leone Gargiulo

IL VICE SINDACO
Geom. Alessio Persico

